

Sent. N° 514/2020
del 19/11/2020

N. R.G. 2221/2018

TRIBUNALE di PADOVA
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2221/2018

tra

GIOVANNI AGRESTA

RICORRENTE/I

e

INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

RESISTENTE/I

Successivamente oggi, all'udienza da remoto del 19/11/2020, , sono presenti:
per GIOVANNI AGRESTA l'avv. BIOLO FILIPPO

per INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE l'avv. SCIANDRELLO ANITA e l'avv. , oggi sostituito dall'avv.

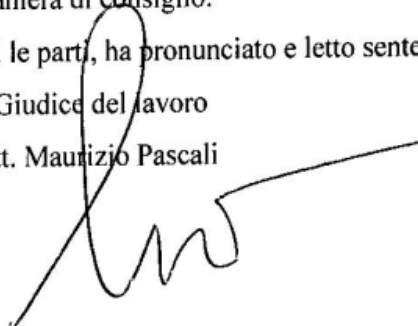
I procuratori delle parti discutono la causa.

Al termine dell'udienza, il G.L. si ritira in camera di consiglio.

Al termine della camera di consiglio, assenti le parti, ha pronunciato e letto sentenza a verbale.

Pasali, 19.11.20

Il Giudice del lavoro
Dott. Maurizio Pascali





REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PADOVA
SEZIONE LAVORO

Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro Dott. Maurizio Pascali, ha pronunciato la seguente

SENTENZA A VERBALE

nella causa iscritta al ruolo al n. 2221/2018 R.G., promossa da
GIOVANNI AGRESTA (avv. BIOLO FILIPPO)

ricorrente

contro

INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (avv. SCIANDRELLO ANITA)

convenuto

OGGETTO: Prestazione: pensione - assegno di invalidità INPS - Inpdai - Enpals, etc.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorrente condannato all'ergastolo per reati commessi con l'aggravante dell'associazione mafiosa e recluso in espiatione pena ha chiesto in ricorso l'annullamento della revoca della pensione di invalidità civile n.04407059716 intervenuta con provv.to INPS di cui al doc 4 ricorso previa disapplicazione della normativa recata dall'art.2 commi 58-63 legge cd.fornero per contrasto con gli artt.7 e 14 della CEDU ed in subordine sospendere il procedimento ed



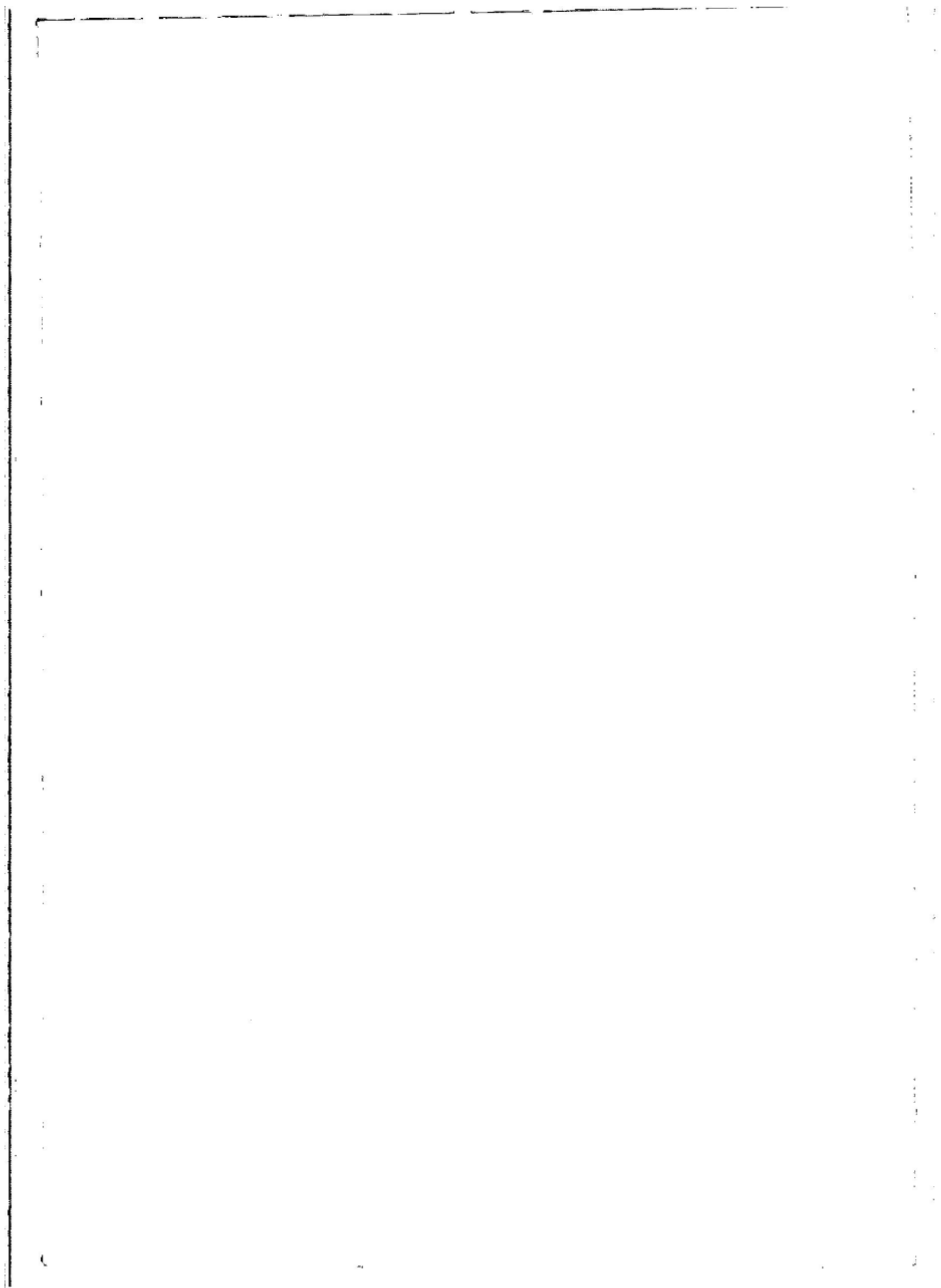
inviare gli atti alla Corte Costituzionale per la declaratoria di illegittimità costituzionale delle norme impugnate per contrasto con l'art.38 della Cost.

L'INPS si costituiva per il rigetto del ricorso.

Si osserva che è infondata l'eccezione di avvenuta espiazione dei reati avvinti dal vincolo associativo ex art 416 bis che comporterebbe l'inapplicabilità del comma 58 dell'art.2 della legge 92/2012 atteso che è documentalmente provato in base in base all'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Venezia del 20.03 2019 (allegato dallo stesso ricorrente) dichiarativa dell'impossibilità di un'utile collaborazione di Agresta Giovanni oggi qui ricorrente che "lo stesso ha fatto parte di un'articolazione della ndrangheta capeggiata dal gruppo Zagari e che i reati fine compreso l'omicidio ai danni di Oreste Savoca venivano commessi avvalendosi della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne derivava oltre che per agevolare la stessa associazione"(doc 7).

Per cui la condanna all'ergastolo con riferimento al reato più grave di omicidio doloso compiuto appunto avvalendosi del vincolo associativo integra la fattispecie di cui al suddetto comma 58 comportante la revoca della pensione di invalidità.

Quanto al diverso profilo di dedotta illegittimità costituzionale del predetto articolato normativo la questione è infondata atteso che la norma costituzionale invocata (art 38/1) si riferisce agli inabili totali ad un proficuo lavoro ,mentre il ricorrente è stato dichiarato dalla commissione medica INPS invalido all'80% tant'è che come lo stesso deduce partecipa sia pure in parte percentuale la lavoro carcerario .Peraltro lo stesso ricorrente non è sprovvisto dei mezzi necessari per vivere in quanto gode di vitto ed alloggio in ambito carcerario all'interno del quale sta espiando la pena inflittagli con sentenza passata in giudicato . Il recupero delle somme fissate dal Ministero della Giustizia per il mantenimento in carcere avverrà ,ove



possibile ,nelle forme di legge, qualora il detenuto non fosse in grado di adempiervi spontaneamente.

Circa le conseguenze derivanti dall'applicazione del combinato disposto dei commi 58 e 61 dell'art. di legge citato si rileva come trattasi di revoca di prestazione assistenziale in godimento che ha efficacia ex nunc e non intacca il dedotto principio di irretroattività della legge penale anche se nella fattispecie trattasi degli effetti penali della condanna ricadenti in ambito extrapenale , non essendo messe in discussione le prestazioni già erogate antecedentemente alla revoca e cioè all'1.3.2017(v doc 3 ric).

Non si ritiene applicabile quindi l'art.7 della CEDU in quanto trattasi nella fattispecie di effetto penale ex lege ricadente in ambito extrapenale . Nè è violato il principio di non discriminazione in quanto lo status di condannato del ricorrente non rientra in una delle categorie indicate dall'art.14 della CEDU e la revoca della prestazione assistenziale prevista dalla legge ha una precisa ratio giustificatrice nella commissione da parte del ricorrente di fattispecie di reato (omicidio volontario posto in essere avvalendosi dell'intimidazione del vincolo associativo) di particolare allarme sociale il cui accertamento in sede giudiziaria risulta definitivo, senza zone d'ombra e rende impossibile qualsiasi tipo di collaborazione.

Spese secondo soccombenza nella misura del 50% .Si compensa la restante percentuale di esse.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così provvede:

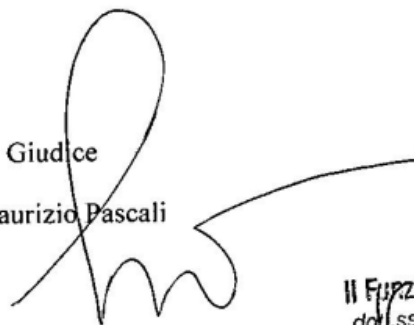
rigetta il ricorso;

condanna il ricorrente a rimborsare alla parte convenuta INPS il 50% delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 700,00 per compenso, oltre spese generali (15%), IVA e CPA.

Compenso il rimanente 50% delle spese.

Padova, 19/11/2020

Il Giudice
Dott. Maurizio Pascali



Il Funzionario Giudiziario
dot.ssa Luigia Coccomazzi

Depositata nella Cancelleria del
Tribunale Sez. Lavoro di Padova
il1...9...NOV. 2020.....

IL CANCELLIERE
Il Funzionario Giudiziario
dot.ssa Luigia Coccomazzi

